

LXXI.

TORNATA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	Pag.
Congedi	3356
Completamento di Commissioni (Annunzio)	3356
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3356
Interrogazioni:	
Pensioni a padri non cinquantenni di caduti in guerra.	
ROSSINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3356
PIVANO	3357
Fatti di Cislano, Gaggiano e Rosate.	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3357
BELLOTTI PIETRO	3358
Violenze elettorali a Ozzero.	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3359
BELLOTTI PIETRO	3359
Estensione dell'eleggibilità amministrativa ai medici condotti.	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3360
PIVANO	3360
Concessione di derivazione di acque del Liri.	
MARTINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3361
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	3362
LOLLINI	3362
Soprusi di un agente investigativo a Tremiti.	
CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3362
MAJOLO	3362
Relazione (Presentazione):	
ACERBO: Provvedimenti per l'incremento dell'ulivicoltura	3363
Rinnovamento di votazione nominale sull'aggiunta della parola « fascista » all'ordine del giorno del deputato Mazzoni ed altri. 3363	
(È approvata).	
Autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli, arrestato in flagranza per i reati di cui agli articoli 464, n. 2, 465, n. 1, del codice penale, 1 della legge sulle concessioni governative e 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360 (Discussione):	
PRESIDENTE	3366-73
VALENTINI ETTORE, <i>relatore</i>	3366-71

	Pag.
MODIGLIANI	3367-76
MEDA	3371-75
VICINI	3374
PASQUALINO-VASSALLO	3375
MAJOLO	3376
Si approva un ordine del giorno del deputato Meda col quale la Camera, non attese le motivazioni della Commissione, ne accetta le proposte conclusive.	
Disegni di legge (Ritiro):	
DE VITO: Conversione in legge di Regi decreti	3363
Disegni di legge (Presentazione):	
BERTONE: Disposizioni relative alla nominatività dei titoli	3365
LANZA DI SCALEA: Conversione in legge di Regi decreti-legge	3365
Votazione segreta su alcuni disegni di legge.	3376
La Camera non è in numero.	

La seduta comincia alle ore 15.

PASCALE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Alice ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

ALICE. L'onorevole Mazzoni nel suo discorso eloquente ed appassionato, forse...

PRESIDENTE. Onorevole Alice, se lei si vuole occupare del discorso dell'onorevole Mazzoni, avrebbe dovuto farlo ieri, perchè ieri fu letto il processo verbale che si riferisce a quel discorso.

Sarà per un'altra volta.

Non essendovi osservazioni, s'intende approvato il processo verbale.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli; Pestalozza, di giorni 3; Zaccone, di 6; Caporali, di 3; Tamanini, di 8; Cappelleri, di 10; Guarienti, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Mantovano, di giorni 26; Reale, di 8; Amatucci, di 4; Lombardi Nicola, di 5; Farioli, di 5; e per ufficio pubblico, l'onorevole Locatelli, di giorni 1.

(Sono conceduti).

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. Dal Regio commissario di Tortona è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma:

« A nome della cittadinanza ringrazio vivamente Vostra Eccellenza e l'Eccellentissima Camera per l'omaggio reso alla memoria del compianto senatore Bertarelli e per le condoglianze espresse a questa città che lo ebbe per molti anni suo autorevole e nobile rappresentante in codesta Assemblea. Ossequi

« *Il Regio commissario*
« DE PIERI »

Dalla signora Nelly Bertarelli Galiani è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

Eccellenza,

« Comossa per le nobili parole che Vostra Eccellenza volle dedicare alla memoria del mio amato consorte, porto a Vostra Eccellenza, a Sua Eccellenza l'onorevole Bertini, all'onorevole Brezzi, alla Camera tutta le più vive e riconoscenti grazie. Nella desolata solitudine che mi circonda ormai mi è di conforto pensare che l'alta e serena bontà di mio marito non sarà da tutti dimenticata!

« Accolga, Eccellenza, l'espressione più commossa della mia profonda gratitudine.

« NELLY BERTARELLI GALIANI ».

Completamento di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che a sostituire nella Giunta delle elezioni gli onorevoli Bosco-Lucarelli, De Capitani e Serra, ho chiamato gli onorevoli: Milani Fulvio, Celesia e Fumarola; nella Giunta del regolamento, a sostituire gli onorevoli Casertano, Di Scalea e Peano, gli onorevoli; Alessio, Maury e Bevione; nella Commissione per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la

semplificazione dei servizi e la riduzione del personale, a sostituire gli onorevoli Amendola, Bertone e Riccio, gli onorevoli: Finocchiaro-Aprile Andrea, Boggiano-Pico e Sarrocchi.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Abisso Curti, Aroca, Del Bello, Baranzini, Binotto, Devecchi, Braschi, Di Fausto, Bisogni, Faranda, Brunelli, Buonocore, Carbonari, Federzoni, Casoli, Cigna, Ferrari Adolfo, Corgini, Ferrarese, Cosattini, Fino, Ostinelli, Franceschi, Frova, Pascale, Furgiuele, Guarino-Amella, Pesante, Macrelli, Quilico, Mancini Augusto, Ramella, Matteotti, Reuth-Nicolussi, Momigliano, Saitta, Salvadori, Vella, Volpi, Scialabba, Ventavoli, Stancanelli, Villabruna, Stefini, Tinzl, Zanardi, Trozzi, Tupini.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Interrogazioni.

L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Pivano, al ministro del tesoro (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), « per avere assicurazione che verrà presentato immediatamente il progetto di legge che estende il diritto a pensione ai padri non ancora cinquantenni al momento della morte dei figli in guerra, a partire dal raggiungimento del cinquantesimo anno di età, come è reclamato dalla giustizia e dalla equità ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di rispondere.

ROSSINI, sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Ho l'onore di dichiarare alla Camera in risposta all'interrogazione dell'onorevole Pivano — che è sempre uno dei più solleciti nel tutelare i diritti dei reduci dalle trincee — che il Governo già da tempo ha sentita la necessità di sistemare nel miglior modo il diritto di quei genitori che alla data della morte del figlio non avevano ancora raggiunto i cinquant'anni di età. È noto che secondo le leggi vigenti essi perdevano completamente

(1) Vedi allegato.

il diritto alla pensione e non lo conseguivano neanche raggiungendo i cinquant'anni.

D'altra parte è doveroso riconoscere che le esigenze di bilancio e quelle della giustizia fanno ritenere troppo basso il limite di cinquant'anni per la presunzione di incapacità a qualsiasi lavoro. Sarebbe una offesa anche a troppi membri della Camera, questa presunzione (*Si ride*). E perciò negli studi che si sono fatti per un nuovo disegno di legge il Governo ha pensato di elevare il limite di presunzione dell'incapacità a sessant'anni, e di estendere il diritto a tutti quei genitori che raggiungano i sessant'anni anche più tardi della morte del figlio.

L'onorevole Pivano chiede che sia immediatamente presentato questo disegno di legge. Ora è evidente che questa disposizione non può far parte che di quel complesso di provvedimenti che saranno portati alla discussione del Parlamento nel disegno di legge per la riforma tecnico giuridica delle pensioni di guerra.

Sono lieto di questa occasione per dire alla Camera che l'impegno che il Governo ha ricevuto di presentare un disegno di legge completo per la riforma delle pensioni entro un anno dalla data del 23 dicembre 1920 sarebbe stato già assolto, se successive crisi ministeriali non avessero impedito la presentazione alla Camera del disegno di legge. Esso è stato già predisposto fino dallo scorso dicembre. Si tratta di un testo di legge completo che comprende 130 articoli circa e costituisce, io penso, pure con probabili difetti il primo tentativo di unificazione di tutta la materia che si sia compiuto nel dopo guerra. Posso garantire alla Camera, per autorizzazione avuta dall'onorevole presidente del Consiglio e dal ministro del tesoro, che saranno sollecitati gli studi e che al più presto possibile questo, che è un desiderio dell'interessati, ma soprattutto un dovere del Governo, sarà pienamente esaudito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pivano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PIVANO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta che mi ha dato e che mi attendevo dal suo animo forte e buono, e dalla entusiastica fede e diligenza con cui egli attende al suo altissimo ufficio. Dal momento che Sua Eccellenza Rossini ha riconosciuto essere la mia proposta meritevole della massima attenzione, e che molto prossimamente sarà esaudito il mio desiderio col disegno di legge di imminente presentazione, voglia consentire che il limite di

età non sia elevato a sessant'anni per i padri di figli unici morti al fronte, perchè questa è una posizione specialissima, che merita di essere particolarmente considerata.

Il padre che ha dato alla patria, col figlio morto sul campo di battaglia, tutto ciò che di conforto e di aiuto egli aveva, non deve essere costretto ad attendere negli anni molto lontani la riconoscenza che la Patria può consentirgli sotto forma di una pensione.

Si faccia subito, con entusiasmo per l'adempimento di un alto dovere, che non ammette dilazioni, tutto quanto è possibile per queste vittime della guerra, che sono state così crudelmente colpite, anche nelle speranze dell'avvenire e del conforto morale e materiale della loro vecchiaia.

Non si asciugheranno così tutte le loro lagrime: si darà almeno ad essi quel segno di gratitudine che valga a rendere meno triste la loro solitudine, meno aspro e penoso il cammino della loro vita.

E con questa raccomandazione prendo atto di buon grado, a nome degli sventurati che si sono raccomandati alle mie istanze, che le buone intenzioni si tradurranno presto in realtà: sarà questo un nobile atto di gratitudine che la Patria darà degnamente ai padri di coloro che le hanno consacrato il fiore della loro ardente e gloriosa giovinezza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bellotti Pietro, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti abbia preso contro i provocatori dei fatti di Cisliano, Gaggiano e contro gli assassini che uccisero due lavoratori ferendone altri a Rosate il giorno 11 dicembre 1921. ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Poche parole: questi fatti si riportano al mese di dicembre, anzi ai principi del mese di dicembre.

Posso rispondere quanto risulta dagli atti, e cioè che effettivamente si fecero delle indagini, e si procedettero ad arresti tanto per i fatti di Cisliano, quanto per quelli di Gaggiano e di Rosate.

Ho l'elenco di tutti gli arrestati presunti autori; i processi sono in corso; sicchè non avrei altra soddisfazione da dare all'onorevole interrogante, se non quella di assicurarlo, che, pur essendosi ciò fatto in passato, anche in avvenire si farà con maggiore energia a tutto il possibile per arrestare gli autori di violenze, da qualunque parte esse provengano.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellotti Pietro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLOTTI PIETRO. Onorevoli colleghi, parlare su questo argomento a parecchi mesi di distanza, e quando nel frattempo fatti consimili ed anche più gravi sono avvenuti, sembrerebbe proprio far sciupare il tempo a tutti...

PRESIDENTE. Cinque minuti al massimo! (*Si ride*).

BELLOTTI PIETRO. ...pur tuttavia tralasciando i fatti minori di Cisliano e Gaggiano, mi intratterrò brevemente soltanto su quelli di Rosate.

A Rosate i nostri organizzati, da due anni circa, hanno potuto avere il sopravvento nella conquista di quella cooperativa, che prima era in mano ai così detti popolari.

Questa cooperativa rappresentava il fortilizio degli agrari, i quali, per mezzo di essa, con qualche dono di bandiera, con qualche festa data al suo presidente di tanto in tanto, avevano il mezzo di dominare tutta la regione.

Il nostro movimento, proprio in virtù della reazione degli agrari, venne ad affermarsi, e sotto tale aspetto possiamo esser grati agli agrari che hanno buttato in braccio a noi coloro che prima per mandato dei loro padroni non ci lasciavano neanche parlare!

Questo scacco ha fatto sì che gli agrari hanno cominciato a dar molestie, anche per quel che riguardava i concordati di lavoro.

Scaduto il termine dei concordati, viene assalita questa cooperativa, da gente chiamata da fuori, gente della quale, sotto il nome di fascisti, facevan parte i peggiori ceffi, alcuni dei quali, per quanto sappiamo sono veri delinquenti più ancora che non i fascisti. (*Proteste — Rumori a destra*).

Questa gente dunque, coperta appunto dal manto di fascisti, con tanto di berretto grigio, con tanto di maglia e festa di morto, assaltano questa cooperativa.

L'onorevole Cavazzoni, l'altro ieri ha detto che i popolari hanno subito violenze da parte dei socialisti (*Rumori — Interruzioni*); ora i suoi amici popolari hanno dovuto constatare che si sono uniti a Rosate popolari e fascisti per la conquista della cooperativa.

Gli agrari, per impedire che si facessero colà osservare le norme del concordato e il funzionamento regolare dell'ufficio di collocamento, si sono imposti, non solo diminuendo le tariffe, ma anche violando gli accordi precedentemente fatti con l'associazione lom-

barda degli agrari, circa la distribuzione di mano d'opera.

I lavoratori non potevano che difendere l'ufficio di collocamento e la cooperativa.

Ora l'autorità, malgrado che fosse stata avvertita che si facevano incursioni appunto per impedire il funzionamento dell'ufficio di collocamento e l'osservanza dei patti, permetteva che restasse sul posto un gruppo di cosiddetti fascisti (*Interruzioni dall'estrema destra*), un capitano dei quali, che dirigeva la squadra, aveva fatto un accordo con i lavoratori, dicendo: « Lasciate stare gli agrari. Noi siamo pagati. Se li lasciate stare, noi saremo tranquilli ». (*Interruzioni — Rumori all'estrema destra*).

I lavoratori hanno creduto bene di aderire, e rinunziarono anche, per le strade, per le osterie di parlare di fascisti e di altro.

Malgrado questo contegno, i fascisti andavano per la strada, di giorno, insultando tutti, dicendo: « Vigliacchi, perchè non parlate? Perchè non vi muovete? ». E ciò dopo che i lavoratori avean dimostrato tanta correttezza! (*Interruzioni*).

Ebbene, queste provocazioni non furono accolte, e allora si è raddoppiato il gruppo di gente mandata di fuori, e si è dato l'assalto alla cooperativa, proprio nel momento in cui noi stavamo per trattare con gli agrari a Milano. In quell'azione due o tre fittabili...

PRESIDENTE. Onorevole Bellotti, la prego di concludere!

BELLOTTI PIETRO. ...comandavano la squadra di azione nell'assalto alla cooperativa. I lavoratori inermi sortirono, e, malgrado fossero con loro delle donne, furono presi a revolverate. (*Rumori — Interruzioni all'estrema destra*). Ciò risulta chiaramente dal verbale di quel fatto. Parecchi lavoratori furono feriti, e due di essi morirono; i fascisti in seguito fuggirono. So ora che i responsabili identificati, sono stati arrestati. Ma la popolazione attende che non accada la gherminella, come in altre parti, che dopo qualche tempo questi responsabili sono lasciati in libertà.

I colpevoli debbono assolutamente subire il meritato castigo, se si vuol dare l'impressione alla popolazione che una volta tanto si fa sul serio.

Soltanto così noi potremo avere la forza morale per trattenere le folle (*Rumori a destra*). Quei lavoratori non sono fiaccati, ma hanno raddoppiato la loro vigoria, e domani in un nuovo cimento saprebbero ben difendersi. (*Rumori a destra*).

La mia raccomandazione è questa: che l'affidamento che ci è stato dato dal Governo sia mantenuto; soltanto in questo modo potremmo ritornare alla pace. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Bellotti Pietro, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti abbia preso l'autorità politica e di pubblica sicurezza per garantire il libero esercizio dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative avvenute domenica 11 dicembre 1921 ad Ozzero ove da mesi è nota l'opera criminale degli agricoltori col concorso di bande armate estranee al comune ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'11 dicembre 1921 si fecero le elezioni amministrative ad Ozzero, provincia di Milano. Il giorno precedente fu notata la presenza di individui estranei al comune che consumavano violenze sulle persone e sulle cose. Sebbene si trattasse di atti non perseguibili di ufficio, furono promosse le azioni giudiziarie relative, ossia fu dato luogo al giudizio penale con relativa denuncia e scoperta degli autori. Il processo penale pende tuttora.

L'indomani furono compiute le elezioni. Per dare modo che si ottenesse libertà, e rispetto dell'ordine, furono mandati sul luogo un commissario di pubblica sicurezza e un rinforzo di carabinieri. Le elezioni ebbero seguito senza conseguenze.

In seguito, il prefetto di Milano ha emanato il provvedimento per cui tutti coloro che erano estranei non solo al comune, ma alla provincia, fossero rimpatriati. Così si dette luogo all'esodo di questi individui che erano sopravvenuti nella cittadina di Ozzero.

Non ho altro da dire in punto di fatto, tranne che confermare ancora una volta che noi, per quanto possa attenersi a violenze, da qualunque parte provengano, saremo inesorabilmente energici. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bellotti Pietro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLOTTI PIETRO. Ozzero è un comune dove non è mai avvenuto nulla di grave, per quanto colà i contadini siano da tempo organizzati. L'anno scorso il fittavolo Premoli, giovane di belle speranze, ritornando da Vigevano, da una adunata fascista, incontrò due ragazzi contadini, uno, con la si-

garetta in bocca e l'altro che mangiucchiava un dolcime; entrambi, tra una boccata di fumo ed una caramella, cantavano sotto voce « Bandiera rossa ». (*Interruzioni a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

Era una domenica, e i due si dirigevano ad una osteria dove si raccolgono normalmente alla festa i giovani contadini per ballare.

Appena questo giovane di belle speranze sente questa canzone, prende a bastonate i due ragazzi, dicendo che tutti i rossi e quelli che cantano « Bandiera rossa » devono essere ammazzati (*Rumori all'estrema destra*). Uno aveva 14 anni, e l'altro non ne aveva compiuti 15. I due ragazzi fuggono, si comprende, piangendo. (*Commenti all'estrema destra*).

Un fratello di questi, venuto a conoscenza del fatto, si dirige alla casa del fittavolo, per domandargli la ragione del suo atto.

Allora questo bellimbusto prende la doppietta, e dalla finestra tira, senza colpire. Quindi con un revolver vien fuori sulla porta, spara su quei disgraziati, (erano intervenuti anche il padre e due figli) e ferisce a morte uno di loro. Il padre corre a sollevare il figlio ferito, ed è preso a revolverate anch'egli e ferito, in mezzo al terrore di tutta la cascina.

Il feritore si dà alla fuga. Dopo un quarto d'ora la cascina è circondata di fascisti di Abbiategrasso, circa una ventina, perchè si temeva qualche guaio maggiore. Il feritore intanto è ancora uccel di bosco, e il Governo non ha detto che cosa si sia fatto nei suoi riguardi.

Veniamo alle elezioni. Il giorno prima delle elezioni, guidati dal famoso colonnello Magnaghi della Lomellina, vengono una cinquantina di ceffi (*Rumori all'estrema destra*) e girano tutte le case, dicendo: « O domani andate a votare d'accordo con gli esercenti, o altrimenti non dovete votare ». Fanno perquisizioni nelle case e sugli abiti, portano via i portafogli, com'è uso dei fascisti, (*Proteste — Apostrofi — Vive interruzioni a destra*) bastonano coloro che non vogliono lasciarsi perquisire, ferendone parecchi. Si contano quattro o cinque feriti, dei quali qualcuno è trasportato all'ospedale. (*Rumori a destra*).

È vero che dopo questi fatti l'autorità manda al mattino dei rinforzi, e invita quelli che si trovano per la strada a votare con libertà; ma le squadre fasciste, sia quelle del municipio che quelle che si trovano in giro per il paese, seminano il terrore, e quindi nessuno può andare a votare liberamente.

Infatti di 422 iscritti votarono solamente 91, e precisamente i fittavoli e gli esercenti. I contadini non sono andati a votare, appunto perchè erano terrorizzati per le minacce subite.

Quella popolazione non ha mai commesso nessun atto di esaltazione (*Interruzioni a destra*) e non ha mai provocato l'intervento delle autorità, trattandosi di contadini da tempo organizzati che hanno imparato ad essere disciplinati.

Malgrado questo, squadre di fascisti fanno spesso incursioni in quel paesetto, spargendovi lo spavento.

Essi hanno scacciato la Commissione paritetica dell'Ufficio comunale di collocamento e se ne sono impossessati, lasciando in libertà tutti quelli del luogo, e andando a prendere quelli che i fascisti della Lomellina conducono lì per le promesse che loro fa il Fascio.

Questi fatti devono richiamare l'attenzione del Governo perchè anche qui come in altri luoghi l'autorità continua a lasciare fare. È vero che a Milano il prefetto ha dimostrato qualche volta maggiore energia, ma in altri posti tuttavia è impotente, perchè sono le autorità locali che non ubbidiscono. Il Governo deve quindi intervenire con maggiore energia, e farla finita una buona volta con questi massacri. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pivano, al ministro dell'interno, « per sapere se non ritenga giusto ed opportuno proporre la modificazione della legge elettorale vigente, estendendo ai medici condotti la eleggibilità amministrativa comunale e provinciale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno. La questione sollevata dall'onorevole Pivano è di natura molto delicata. L'articolo 25 della legge comunale e provinciale commina l'ineleggibilità di tutti gli impiegati comunali all'ufficio di consigliere comunale. L'articolo 26 poi della stessa legge commina la stessa ineleggibilità degli impiegati comunali e delle opere pie a consigliere provinciale. Ora per vecchia giurisprudenza non si è mai dubitato che essere medico condotto importi anche la qualifica di impiegato del comune donde l'incapacità del medico condotto all'ufficio di consigliere comunale. Però si era dubitato che questo importasse egualmente, incapacità all'ufficio di consigliere provinciale, perchè la

vecchia legge, dove era detto impiegato comunale, aggiungeva: « impiegato contabile e amministrativo del comune » e si era detto che il medico condotto non era compreso tra gli impiegati contabili e amministrativi del comune, ed era eleggibile.

Però con la riforma del 1913 questo dubbio sparì perchè si soppressero gli aggettivi contabile e amministrativo, donde la legge fu applicata nella sua rigidità, con la conseguente ineleggibilità completa dei medici condotti a consiglieri comunali e provinciali.

Ma dal 1913 è sorta una larga corrente in dottrina e anche tentativi legislativi ci sono stati per ottenere la eleggibilità dei medici condotti a consiglieri comunali e provinciali, e ricordo semplicemente alla Camera che sulla fine del 1917 si occupò l'onorevole Turati delle incapacità amministrative e successivamente venne un altro progetto alla commissione degli interni dell'onorevole Matteotti. Questo progetto decadde per lo scioglimento della Camera, è stato ripresentato ed è tutt'ora in esame presso la Commissione degli interni e riflette non solo la capacità presunta dei medici condotti, ma anche l'incapacità dei maestri comunali. Ora basta osservare che il Senato, nel dare spiegazione di questa incapacità, ebbe a dire che l'ufficio delicatissimo, diremo spirituale, che i medici condotti e i maestri compiono era una ragione vera d'incapacità per venire alla conclusione che questa ragione non può sussistere nè dal lato legale, nè dal lato, oso dire, morale. Chi parla è convintissimo della piena capacità tanto dei maestri comunali quanto dei medici condotti all'ufficio di consiglieri provinciali.

Non sarebbe ugualmente convinto della piena capacità all'ufficio di consigliere comunale, esistendo l'attuale testo di legge, e ciò relativamente ai maestri delle scuole dipendenti dal comune e non delle scuole dipendenti dallo Stato.

Pertanto assicuro l'onorevole interrogante che se il progetto di legge che è in esame dinanzi alla Commissione dell'interno verrà dinanzi alla Camera, il Governo sarà ben lieto di favorire una interpretazione legislativa che sia più conforme ai desideri di cittadini benemeriti della classe magistrale come della classe dei medici condotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pivano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PIVANO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno delle dichiarazioni fatte, dichiarazioni che corrispondono

ad un'antica sua convinzione, che sono persuaso vorrà tradurre in atto, ora che egli è al Governo.

Penso che la legge vigente del 4 febbraio 1915, interpretata meno restrittivamente, possa consentire almeno la eleggibilità a consiglieri provinciali dei medici condotti, se pure debba riconoscere che viceversa stabilisce la ineleggibilità alle amministrazioni comunali.

Voglio sperare che questa benemerita classe nei progetti che verranno dinanzi alla Camera possa veder riconosciuto il diritto che le compete per l'alta e nobile missione che essa compie, e per le benemeritenze che ha acquistate, perchè come giustamente accennava l'onorevole sottosegretario per l'interno, non vi sono ragioni, nè giuridiche, nè morali, perchè sia privata della eleggibilità, laddove invece una utilissima opera potrà spiegare nei consessi comunali e provinciali.

Quindi prendo atto delle dichiarazioni del Governo, e spero che quanto prima la Camera vorrà riconoscere con apposita legge ai medici condotti quanto giustamente loro deve essere conosciuto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lollini, ai ministri dei lavori pubblici e della guerra, « per sapere: 1°) a che debba attribuirsi il fatto singolarmente anormale che la Società Mediterranea di elettricità, mentre è pendente ancora, insieme a moltissime altre, la sua domanda di concessione di acque del Liri, vada eseguendo in varie e vaste zone cospicui lavori di considerevole costo, e tra questi anche dei lavori nell'alveo e nelle sponde di quel fiume, ed altri ai confini del Regio polverificio sul Liri, mal dissimulando il proposito di impossessarsi anche della energia idrica di spettanza di questo stabilimento statale; 2°) come e perchè, di fronte a questo abusivo e sospetto atteggiamento della detta Società, siano stati sospesi nel detto Regio polverificio i lavori per l'impianto della centrale elettrica nell'interno dello stabilimento, pur essendo i lavori già avanzati e sul posto il macchinario idraulico ed elettrico ed i materiali tutti, e pur avendosi nel personale del medesimo stabilimento tutta la mano d'opera e gli elementi direttivi necessari alla bisogna; e se sia vero che degli ulteriori lavori necessari per l'impianto suddetto si voglia dare l'incarico alla Società Laziale di elettricità; 3°) quali disposizioni e provvedimenti intendano in ogni caso di adottare per salvaguardare nella maniera più completa

ed assoluta in confronto di chiunque il detto Regio polverificio da qualsiasi menomazione della sua energia idrica, allo scopo di produrvi, oltrechè gli esplosivi, come attualmente, anche e soprattutto per dedicare parte di tale energia alla produzione di concimi chimici, mediante la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e per assicurarne in ogni modo la piena indipendenza da qualsiasi società di privati speculatori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

MARTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per una serie di indizi che l'onorevole interrogante crede convergenti, egli evidentemente si preoccupa che sia pregiudicata, o possa comunque pregiudicarsi per i fatti da lui denunziati, la questione indubbiamente grave della concessione delle acque del Liri.

Più che per quello che io potrò dire successivamente comunicando a lui le notizie che sono a conoscenza del mio Ministero, posso assicurarlo che il Ministero si rende perfettamente conto della gravità e complessità degli interessi divergenti in questa grave questione e, da parte del nostro Ministero tutto è stato curato e sarà curato perchè non ne venga pregiudizio all'interesse pubblico che dobbiamo indubbiamente tutelare.

Effettivamente la Società mediterranea di elettricità avanzò per l'utilizzazione delle acque del Liri una regolare domanda che risultò concorrente con altre domande di Società pure per derivazione dello stesso corso d'acqua.

La accennata società avanzò inoltre in data 9 maggio 1919 una domanda per autorizzazione provvisoria per eseguire alcuni lavori inerenti alla detta derivazione.

Ma l'onorevole interrogante sa che il Ministero non credette accordarla, appunto perchè dalla esecuzione sia pure provvisoria di questi lavori non venisse, o comunque si potesse ritenere che derivasse quasi una preventiva ipoteca, per la concessione delle acque del Liri.

Effettivamente la Società eseguì diversi lavori abusivamente nell'alveo del Liri in località Torretta e Mola Vecchia, presso San Giovanni: lavori inerenti alla derivazione delle acque del Liri; ma dal Genio civile venne elevata contravvenzione ed il Ministero dei lavori pubblici emise un'ordinanza per la rimozione di dette opere e per il ripristino dell'alveo allo stato in cui si trovava precedentemente, intimando che, ove la rimozione non fosse avvenuta, senz'altro dovesse es-

sere seguita d'ufficio. Risulta al Ministero che con nota del 31 dicembre 1920 il Ministero stesso fu dal prefetto competente informato che la Società aveva ottemperato all'ingiunzione fattale in precedenza.

Ad ogni modo, ad esuberanza, il Ministero dei lavori pubblici più volte, anche per iscritto, ha ricordato alla società che esso non intendeva in nessun modo venisse pregiudicato o venisse preventivamente dato qualsiasi larvato benessere per lavori che comunque si andavano a compiere, e diffidò più volte, anche recentemente, la società stessa che non intendeva minimamente pregiudicare le definitive determinazioni sulla domanda di concessione delle acque del Liri.

Successivamente la stessa Società Mediterranea di elettricità presentò al Consiglio Superiore delle acque una nuova domanda di autorizzazione provvisoria ad eseguire lavori, e il detto Consiglio anche questa volta respinse la domanda appunto nell'intendimento di non pregiudicare la questione.

Quanto all'altra questione, pure oggetto della presente interrogazione, relativa al polverificio del Liri, il Ministero dei lavori pubblici ha ricevuto già comunicazione dal Ministero della guerra perchè non siano pregiudicate minimamente le utilizzazioni del polverificio; ma su questo punto particolare risponderà il sottosegretario alla guerra e mi risulta che esso potrà dare dichiarazioni tali da rassicurare l'onorevole interrogante.

Debbo anche aggiungere che il Ministero ha richiamato l'attenzione del Consiglio Superiore delle acque sui reclami degli agricoltori di San Giovanni affinché si esamini se e come si possano salvaguardare dall'allagamento delle acque i terreni ora utilmente coltivati. Cosicché tanto gli interessi dell'agricoltura quanto tutti gli altri interessi inerenti a questa gravissima questione non risultano affatto pregiudicati; ma risulta in vece costante ed assiduo l'interessamento del Ministero perchè la questione stessa non sia minimamente pregiudicata fino alla definizione che gli organi competenti dovranno adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario per la guerra ha facoltà di rispondere, per la parte che lo riguarda, a questa interrogazione.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Alla risposta del collega dei lavori pubblici per conto mio aggiungerò poche parole, le quali spero abbiano la virtù di rendere, una volta tanto, soddisfatto l'onorevole interrogante.

Il Ministero della guerra si è preoccupato di allontanare dal polverificio del Liri qualunque ingerenza di speculatori, tanto che ha respinto la domanda inoltrata sia dalla Società Laziale, che dalla Società Mediterranea e dalla Società delle cartiere meridionali, appunto perchè intendeva di conservare tutte le energie elettriche per i bisogni del polverificio.

E, se una volta le difficoltà del bilancio si opponevano all'esecuzione dei lavori, posso ora assicurare l'onorevole interrogante che quei lavori sono stati già predisposti e che fra poco saranno un fatto compiuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lollini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOLLINI. Dopo le dichiarazioni degli onorevoli sottosegretari per i lavori pubblici e per la guerra mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Majolo, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti si sono presi o si intenda di prendere per i gravi abusi e soprusi di ogni genere perpetrati dalla guardia investigativa Di Lecce ai danni dei cittadini di Tremiti che vivono fuori legge e che invano attendono la loro sistemazione amministrativa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un agente investigativo il quale ebbe già l'onore di avere un'interrogazione da parte dell'onorevole Maitilasso ed ora ha l'onore di un'altra interrogazione dell'onorevole Majolo. Si dice in questa interrogazione che bisogna adottare un provvedimento per i gravi abusi e soprusi di ogni genere perpetrati da questo agente investigativo.

Una inchiesta è stata eseguita, che trovo negli atti e dalla quale risulta che nessun abuso e sopruso è stato commesso.

Se l'onorevole Majolo potrà indicarne qualcuno, noi possiamo assicurare che faremo una nuova inchiesta, e se si accerterà qualche manchevolezza dell'agente, questi sarà punito.

Si dice che questo agente è da venti anni sul luogo, che dirige il Commissariato di pubblica sicurezza; ma di abusi non abbiamo avuto indicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAJOLO. Questa mia interrogazione, come quella del collega onorevole Maitilasso,

non solo ha lo scopo di denunciare gli abusi di questa guardia investigativa Di Lecce, che da molto tempo imperversa nell'isola di Tremiti, ma, soprattutto, come si rilevò altre volte in questa Camera, di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle condizioni di questa disgraziata isola di Tremiti, la quale vive fuori di ogni legge, come non facesse parte del Regno.

Essa è a disposizione, come all'epoca borbonica, di un Commissario di Pubblica sicurezza, il quale funziona da Governatore, che riassume in sè tutte le cariche; dipende dal punto di vista giudiziario dalla pretura di Serracapriola, e, date le condizioni della navigazione, per potere per ragioni di giustizia recarsi a quella pretura, occorre che i cittadini di Tremiti vadano fino ad Ancona per mare e poi tornino a Serracapriola per ferrovia.

Molte volte i giudizi penali per l'isola di Tremiti non possono essere compiuti con tutte le garanzie, perchè i testimoni, che le parti e l'accusa indicano al Pretore, non sono ammessi per non andare incontro alle enormi spese di viaggio, onde anche i piccoli processi importerebbero grave peso all'Esercizio.

Tutto ciò, che io dico, non è cosa nuova.

Fu portato nella passata legislatura alla Camera dell'onorevole Mucci, e il Governo promise di provvedere; fu portato alla Camera dieci o dodici anni fa dall'onorevole Fraccacreta, il quale presentò un progetto di legge di iniziativa parlamentare, mentre altro progetto fu presentato di iniziativa governativa dal ministro degli interni onorevole Giolitti. I due progetti rimasero ad onorare gli archivi della Camera.

È perciò che con queste interrogazioni, anche ad occasione degli arbitri di una guardia investigativa, chiediamo questo: quando è che il Governo crede che l'isola di Tremiti possa essere riguardata come un qualunque altro paese d'Italia?

PRESIDENTE. È così trascorso il termine fissato per lo svolgimento delle interrogazioni.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

DE VITO, *ministro della marina*. Mi onoro di presentare alla Camera due decreti Reali autorizzanti il ritiro dei disegni di legge per la conversione in legge del Re-

gio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, e del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina del ritiro di questi disegni di legge.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Acerbo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ACERBO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'incremento della olivicoltura ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Rinnovamento di votazione nominale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione nominale sull'ultima parola del seguente ordine del giorno dei deputati Mazzoni, Dugoni, Garibotti, Modigliani ed altri: « La Camera esprime la sua simpatia ai lavoratori agricoli d'Italia nella loro lotta per la difesa dei patti agrari, che vuole tutelati contro ogni insidia e violenza fascista ».

Quest'ordine del giorno fino alla parola « violenza », fu già votato e approvato dalla Camera. La votazione, che oggi si deve rinnovare, si riferisce alla parola « fascista », che gli onorevoli Modigliani ed altri avevano proposto fosse aggiunta, dopo la parola « violenza ».

Come la Camera ricorda, questa votazione ebbe luogo per appello nominale nella seduta di sabato; ma la Camera non risultò in numero. Sicchè non sono consentite discussioni. Si tratta solo di ripetere la votazione.

Debbo però domandare agli onorevoli proponenti se mantengano la domanda di appello nominale sul loro emendamento.

MODIGLIANI. La manteniamo.

PRESIDENTE. Allora si darà inizio alla chiama, che comincerà, come nella seduta di sabato, dal nome dell'onorevole Zaccone.

Non ho bisogno di ripetere che coloro i quali sono favorevoli all'emendamento dell'onorevole Modigliani, risponderanno *Sì*, coloro che sono contrari, risponderanno *No*.

Si faccia la chiama.

PASCALE, segretario, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Agnini — Agostinone — Amedeo.
 Baglioni — Baldassarre — Baldesi —
 Baldini — Baviera — Belloni — Bellotti
 Pietro — Beltramini — Bisogni — Bosi —
 Bussi.
 Cagnoni — Campanini — Canepa — Ca-
 nevari — Cao — Cavina — Cocuzza —
 Conti — Cosattini — Costa — Croce.
 D'Aragona — De Giovanni Alessandro
 — Di Napoli — Donati — Dugoni.
 Ellero. — Ercolani.
 Flor — Florian.
 Galeno — Garibotti — Garosi — Giaco-
 metti — Graziadei.
 Innamorati.
 Lazzari — Lollini — Lussu.
 Maffi — Majolo — Mancini Pietro —
 Marabini — Matteotti — Mazzoni — Mer-
 loni — Mingrino — Modigliani — Momi-
 gliano — Mònici — Mucci — Musatti.
 Nobili.
 Piemonte — Podgornik.
 Rabezana — Remondino — Reuth Ni-
 colussi.
 Saitta — Salvalai — Sardelli — Sca-
 gliotti — Spagnoli.
 Tinzi — Tiraboschi — Todeschini —
 Treves — Trozzi — Tuntar — Turati.
 Vairo — Vella.
 Walther.
 Zanardi — Zaniboni — Zanzi — Zirar-
 dini Gaetano.

Rispondono No:

Acerbo — Albanese Luigi — Alice — Ar-
 cangeli.
 Banelli — Benni — Bilucaglia — Bo-
 nardi — Bottai — Broccardi — Buttafochi.
 Capanni — Caradonna — Carnazza Ga-
 briello — Catalani — Chigiato — Ciano
 — Codacci-Pisanelli — Compagna — Cor-
 gini — Crisafulli Mondio.
 De Filippis Delfico — Devecchi — Do-
 negani — Ducos.
 Federzoni — Fontana — Franceschi.
 Gasparotto — Gattelli — Giolitti — Gi-
 gardini Giuseppe — Giunta — Giuriati —
 Grandi Dino — Gray Ezio — Greco — Gu-
 glielmi.
 Krekich.
 Lanfranconi — Lo Monte — Luiggi —
 Lupi.

Marchi Giovanni — Marescalchi — Ma-
 riotti — Masciantonio — Mauro Clemente
 — Mazzini — Misuri.

Paolucci — Pennavaria — Philipson —
 Piatti — Pighetti.

Salandra — Sardi — Scialabba — Sici-
 liani — Sitta — Spada — Suvich.

Tòfani — Torre Edoardo — Tripepi —
 Tròilo.

Ungaro.

Valentini Ettore — Vicini — Vittoria —
 Volpini.

Zegretti.

Si astengono:

Agnesi — Alessio — Amendola.

Baracco — Bartolomei — Bassino. —
 Beneduce Giuseppe — Bertini — Bertone
 — Bevione — Bianchi Carlo — Bosco-Lu-
 carelli — Bresciani — Brusasca — Bubbio
 — Buonocore.

Calò — Carapelle — Carboni-Boj — Ca-
 scino — Casertano — Cavazzoni — Ciappi
 — Cicogna — Cingolani — Colosimo —
 Congiu — Coris — Curti — Cutrufelli.

De Bellis — De Gasperi — Dello Sbarba
 — De Nava — Di Marzo — Di Pietra.

Farina — Ferrarese — Ferri Leopoldo
 — Finocchiaro-Aprile Andrea — Fulci —
 Fumarola — Furgiuele.

Galfo-Ruta — Gavazzeni — Giavazzi —
 Grandi Rodolfo — Grassi — Graziano —
 Guarino-Amella.

Imberti.

Jacini.

Lanza di Scalea — Lissia — Longinotti
 — Lo Piano — Lucangeli — Luciani.

Marino — Martini — Mauro Francesco
 — Mazzarella — Meda — Merlin — Montini
 — Morisani — Murgia.

Netti Aldo.

Padulli — Pallastrelli — Paratore —
 Pascale — Pasqualino Vassallo — Peano —
 Pellegrino — Persic — Petrillo — Pezzullo
 — Piscitelli — Pivano — Poggi — Presutti
 — Pucci.

Quileo.

Raineri — Renda — Riccio — Roberti
 — Rocco Marco — Rosa Italo — Rossi
 Luigi — Rossini.

Salvadori — Sandroni — Sanna-Ran-
 daccio — Serra — Sipari — Sorge — Squitti
 — Stella.

Tamborino — Tommasi — Tosti — Tu-
 pini.

Uberti.

Vallone — Vassallo Ernesto — Venino
 — Verdirame — Visco — Visocchi.

Sono in congedo:

Belotti — Boggiano-Pico.
 Caetani — Caporali — Cappelleri — Casoli — Ciriani.
 Ferrari Giovanni.
 Gronchi — Guarienti.
 La Rosa.
 Martire — Miliani G. Battista.
 Pecoraro — Pestalozza — Picelli.
 Rondani.
 Stefani.
 Tamagnini — Toscano.
 Zaccone.

Sono ammalati:

Amatucci.
 Berardelli — Brezzi.
 Casalicchio — Casalini — Cermenati — Corsi.
 Dentice.
 Farioli.
 Larussa — Lombardi Nicola.
 Mantovani — Macrelli — Mastino — Miglioli.
 Pogatschnig.
 Reale.
 Teso.

Assenti per ufficio pubblico:

Corazzin.
 Facta.
 Locatelli.
 Mauri Angelo — Mazzucco — Mendaja.
 Rossi Luigi.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risulamento della votazione nominale sull'ultima parola del seguente ordine del giorno dei deputati Mazzoni, Dugoni, Garibotti, Modigliani ed altri:

« La Camera esprime la sua simpatia ai lavoratori agricoli d'Italia nella loro lotta per la difesa dei patti agrari, che vuole tutelati contro ogni insidia e violenza fascista ».

Presenti	264
Astenuti	111
Votanti	153
Maggioranza	77
Hanno risposto Sì	81
Hanno risposto No	72

(La Camera approva. — Applausi all'estrema sinistra — Rumori all'estrema destra — Commenti).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente

disegno di legge: « Disposizioni relative alla nominatività dei titoli ».

Chiedo alla Camera che sia dichiarata l'urgenza per questo disegno di legge, e che sia rimesso alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge: Disposizioni relative alla nominatività dei titoli.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Sarà rimesso alla terza Commissione.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1920, relativo alla indennità di carica ai giudici del tribunale supremo di guerra e marina;

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920 relativo alla cessazione di alcune indennità militari;

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920 relativo agli assegni al generale d'esercito Armando Diaz;

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, relativo al computo d'indennità di congedamento agli ufficiali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione dei suddetti disegni di legge. Saranno rimessi alla Commissione competente.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli, arrestato in flagranza per i reati di cui agli articoli 464, n. 2, 465, n. 1, del Codice penale, 1 della legge sulle concessioni governative e 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360.

VALENTINI ETTORE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALENTINI ETTORE, *relatore*. Debbo pregare la Camera di consentire che la relazione venga rimessa alla Commissione. Essendosi incorso in un errore materiale occorre che sia corretto.

MODIGLIANI. Lo corregga subito.

VALENTINI ETTORE, *relatore*. È appunto per correggerlo che è necessario che la domanda ritorni alla Commissione: non posso correggerlo io. Il relatore non ha fatto che fotografare quello che la Commissione ha deliberato.

La relazione deve essere rimandata alla Commissione, che colla maggiore urgenza potrà decidere.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Per non costringerci a discutere sopra i « si dice », non potrebbe il relatore precisare l'errore, cui ha alluso, permettendoci così di renderci ragione se e quale influenza questo possa esercitare sulla Commissione?

Un errore io l'ho scorto. Ma se l'errore è quello, non mi sembra che spieghi nessuna influenza sulle conclusioni. Quindi io vorrei un chiarimento preciso ed autorizzato.

PRESIDENTE. Sarà bene che la Camera sia informata sul contenuto della relazione.

L'onorevole Picelli fu tratto in arresto per rispondere di due reati previsti dal codice penale, agli articoli 464, n. 2, e 465, n. 1, del reato previsto dalla legge sulle concessioni governative (art. 1) e del reato previsto dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360.

Il procuratore generale chiese l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli, e non fece richiesta nei rapporti dello stato di detenzione del deputato Picelli.

La Commissione parlamentare, esaminando la domanda di autorizzazione a procedere, ritenne che dovesse essere concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio solo per i reati previsti dagli articoli 464 e 465 del codice penale e articolo 1 della legge sulle concessioni governative.

Ritenne non doversi concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Picelli per i reati previsti dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, perchè questo decreto-legge non era stato presentato dal Governo al Parlamento per la conversione in legge.

La stessa Commissione ritenne che erroneamente il procuratore generale avesse chiesto soltanto l'autorizzazione a procedere in giudizio e che occorresse anche la autorizzazione a mantenere l'arresto nei rapporti dell'onorevole Picelli, perchè, se l'arresto si è verificato in flagranza, la Camera aveva sempre la facoltà di pronunziare il suo avviso sulla

legittimità o meno della detenzione preventiva del Picelli; e nei rapporti di questa richiesta, che il procuratore non aveva fatto, ma la Commissione riteneva dovesse la Camera esaminare, la Commissione proponeva alla Camera di non concedere l'autorizzazione per la detenzione preventiva del deputato Picelli.

Sicchè le conclusioni della Commissione sono tre: 1º) non mantenere lo stato di detenzione del deputato Picelli; 2º) concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Picelli per i reati di cui agli articoli 464 e 465 del codice penale e dell'articolo 1 della legge sulle concessioni governative; 3º) non concedere l'autorizzazione a procedere nei rapporti del deputato Picelli per i reati previsti dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919.

Ora l'onorevole relatore dice che la Commissione è caduta in un errore materiale per una delle sue conclusioni e l'onorevole Modigliani chiede quale sia l'errore e se veramente sia necessario il ritorno degli atti alla Commissione per correggerlo.

L'onorevole Valentini ha dunque facoltà di rispondere.

VALENTINI ETTORE, *relatore*. Come risulta dagli atti della Commissione, questa ritenne che il decreto 2 ottobre 1921 non fosse stato portato alla ratifica della Camera. Pareva che fosse stato mandato al Senato, anzi pareva che fosse stato approvato. Si è potuto assodare dopo che al Senato non fu mandato mai. È stato bensì presentato alla Camera nel dicembre 1921 e mandato alla Commissione prima, che nominò relatore l'onorevole Riccio; il quale assunto al Governo non ha potuto più presentare la sua relazione. Cosicchè sta in fatto che il decreto 2 ottobre 1921, quello cioè che concerne l'inasprimento circa il porto abusivo di armi e il divieto di concedere la libertà provvisoria e la scarcerazione ed anche di consentire la sospensione della pena durante il gravame, è venuto alla Camera.

Ora la Commissione, partendo dal falso supposto che non fosse stato portato alla Camera, era venuta nel convincimento che quel decreto non potesse più avere efficacia, tanto più che quel decreto, *ope legis*, cessa di avere efficacia al 31 marzo corrente; e quindi autorizzò il procedersi contro il deputato Picelli, ma in istato di libertà. Oggi, assodato invece che il decreto è stato portato alla Camera nel dicembre ultimo e che la Camera ne è già in possesso, cade il ragionamento della Commissione.

Questa deve dunque decidere se, malgrado questo nuovo dato di fatto che la Commissione ignorava, possa autorizzarsi la scarcerazione dell'onorevole Picelli.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Valentini, dopo aver dato questi chiarimenti, propone formalmente una sospensiva, perchè la proposta sia riesaminata dalla Commissione. Sulla proposta di sospensiva hanno diritto di parlare, oltre al relatore, due deputati pro e due contro.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Sono costretto a chiedere venia alla Camera ed all'onorevole Presidente se la discussione pro o contro la sospensiva dovrà essere una discussione pro o contro il merito; perchè le ragioni per le quali la sospensiva è proposta sono intimamente connesse al merito e non è possibile combattere la domanda di sospensiva, senza addentrarsi nel merito di tutta la questione.

Dopo quanto ha esposto il relatore mi sembra chiaro che l'equivoco nel quale è caduta la Commissione, e nel quale sono caduti anche alcuni avvocati e alcuni tribunali, (e ciò proprio ieri stesso in un tribunale di mia conoscenza) è un equivoco, corretto il quale, la soluzione non cambia, e le proposte della Commissione restano ugualmente da approvarsi tutte. E quindi io, annunzio che da parte nostra non si domanda che l'autorizzazione a procedere sia negata. Si chiede, anzi, che l'autorizzazione a procedere sia concessa nei limiti indicati dalla Commissione; ma si domanda anche, che, (se non proprio per le ragioni esposte nella relazione, per altre, che hanno importanza, a mio avviso anche maggiore) debba tenersi ferma anche l'altra conclusione della Commissione contraria alla continuazione dell'arresto dell'onorevole Picelli.

Quali sono le considerazioni che autorizzano questa seconda parte della proposta, che io sono per illustrare contro la sospensiva? I colleghi sanno già (poichè è un dato di notizia comune) che l'articolo 45 dello Statuto non consente l'arresto del deputato durante la sessione, se non in caso di flagranza di delitto. Basta stabilire questo, per vedere subito sorgere il quesito giuridico in una maniera tale, che, a mio avviso, non ci può essere dubbio sulla risoluzione della Camera.

Vietato l'arresto del deputato, anche se in flagranza, quando non tratta di delitto, escluso quindi l'arresto del deputato, anche se esiste la flagranza, quando si tratti di una contravvenzione, è mai ammissibile che una

disposizione fondamentale, come quella dell'articolo 45 dello Statuto, possa essere derogata da un decreto-legge?

È concepibile che un decreto-legge possa mai valere di fronte all'autorità giudiziaria come infirmatore di una disposizione statutaria della fundamentalità (mi si passi il termine) e della essenzialità di quella, che è consacrata nell'articolo 45 dello Statuto?

Si deve evidentemente rispondere di no, per le ragioni stesse per cui l'articolo 45 dello Statuto è stato scritto. L'articolo 45, con questa disposizione che vieta l'arresto e vieta che si proceda a giudizio contro un deputato senza l'autorizzazione della Camera, costituisce la salvaguardia della libertà e della indipendenza del deputato di fronte al potere esecutivo.

È quindi manifesto che, se si consentisse al potere esecutivo la facoltà di infirmare con un decreto-legge questa disposizione, evidentemente l'articolo 45 sarebbe, *illico et immediate*, distrutto.

Fino a quando ignoravamo per quale ragione il nostro collega Picelli fosse stato arrestato, e nel presupposto logico che fosse stato arrestato sotto l'addebito di un delitto sia pure politico, ma sorpreso nella flagranza della esecuzione: noi non siamo insorti. Ma oggi che si è constatato che si procede puramente e semplicemente per contravvenzione per porto abusivo di rivoltella (senza stare ad indagare sulle difese sostanziali e di merito che il collega prospetta, che davvero non possono qui essere discusse) sentiamo che tutta la Camera deve essere unanime nell'insorgere contro la violazione dell'articolo 45, violazione che la magistratura e la polizia hanno commesso a danno del collega Picelli.

E mi permetto di avvertire i colleghi dell'estrema destra della Camera che la contravvenzione tipica del deputato, non voglio dire facinoroso, perchè non voglio diminuire i consensi, ma del deputato attivista, che partecipa qualche volta a qualche comizio e a qualche colluttazione, la contravvenzione tipica è proprio quella, in cui è incappato il collega Picelli.

Colleghi di quei banchi, attenti a non farvi trovare qualche volta una rivoltella senza che il permesso d'armi sia in perfetta regola: dovrete subire la sorte del collega Picelli!

Ma la cosa non può e non deve essere volta in burla. L'articolo 45 è preciso. L'applicazione del decreto-legge distruggerebbe l'articolo 45. Quindi l'applicazione del de-

creto-legge deve essere negata e il nostro collega deve essere rimesso in libertà.

Ma v'è tutta un'altra serie di considerazioni, che conducono tutte alla stessa conclusione. E io vorrei persuadere tutti i colleghi di tutti i settori della Camera che queste considerazioni non sono mosse ormai più — perchè quanto ho detto mi pare che basti — dalla intenzione di assistere, come è doveroso, il collega che si trova ai mali passi, ma sono mosse dalla intenzione di sollevare anche in quest'Aula (più diligenti di noi, il richiamo è già stato fatto dai senatori), la grossa questione della rivendicazione intera della pienezza e della esclusività della facoltà legislativa nel Parlamento.

Io non sono di quelli che sottoscrivono alla condanna dei decreti-legge *a priori*. Ho imparato dal mio maestro d'allora, all'Università, tutte le ragioni teoriche antiche contro i decreti-legge e fin d'allora — forse il maestro lo ricorderà — io ero un po' eretico in materia, o per lo meno ero scettico sulla possibilità di proibire in modo assoluto i decreti-legge.

Certo che oggi sorgere contro la legittimità in astratto del decreto-legge è insorgere contro una necessità ormai talmente riconosciuta da tutti, che è assolutamente ridicolo dire che i decreti-legge non si debbono fare mai. Ma *est modus in rebus* e tanto per l'emanazione dei decreti-legge, quanto per l'esercizio della facoltà di delega legislativa, specialmente se sotto forma di pieni poteri, è ormai arrivato il momento che la Camera avverta l'assunzione dei poteri legislativi da parte del Governo deve essere l'eccezione e non la regola, e deve essere ancora una volta ricondotto e mantenuto nei confini strettamente necessari.

In passato si riteneva che le sole necessità vere, quelle che non permettono di ristare dall'emettere il provvedimento eccezionale senza grave danno, fossero quelle a cui si provvedeva coi decreti-legge, che erano noti col nome a tutti conosciuto di « catenacci ».

Non escludo che altre necessità analoghe possano eccezionalmente verificarsi, ma specialmente in tema di pubbliche e private libertà, di garanzia per i deputati non solo, ma per tutti i cittadini, è tempo che la Camera riaffermi che la pienezza e l'esclusività del legiferare deve restare negli organi supremi della potestà legislativa del nostro Paese.

Invece siamo, nel caso, in questa situazione di fatto: si chiede di applicare al no-

stro collega un decreto Nitti del 3 agosto 1919, salvo errori, n. 1360, e un decreto, sempre salvo errore, Giolitti del 2 ottobre 1921...

Voci. Decreto Bonomi!

MODIGLIANI. Bonomi?

Voci. Sì, sì!

PRESIDENTE. Non cambierà il discorso! (*ilarità*).

MODIGLIANI. Forse dovrà cambiare l'ordine del giorno che io avevo predisposto; ma il ragionamento corre lo stesso.

Il decreto del 1919 è stato promulgato il 3 agosto 1919 in virtù dei pieni poteri concessi al Governo con la legge 22 maggio 1915. Onde un primo quesito: i pieni poteri erano concessi per il caso di guerra e dovevano essere esercitati, dice la prima parte dell'articolo unico, « durante la guerra ».

Tutti sanno che il 3 agosto 1919 la guerra, come fatto, non esisteva più; ma ciò che è decisivo, non esisteva più nemmeno come stato giuridico, perchè nel giugno 1919 era stato firmato il Trattato di Versailles.

Onde, ripeto, un primo quesito: i pieni poteri concessi per essere esercitati durante la guerra, possono essere ritenuti sussistere quando la guerra è cessata di fatto e di diritto? E può ammettersi che sussistessero così da autorizzare il Governo ad emanare provvidenze legislative profondamente sovvertitrici della tutela e della difesa dei diritti dei privati cittadini?

Prevedo la risposta. C'è una legge, quella che approva il trattato di San Germano ed un successivo provvedimento emanato dal Governo per esplicita delega dell'articolo 5 della legge stessa, che fissano al 31 ottobre 1920 la cessazione dello stato di guerra.

Non c'è bisogno di essere avvocato per sapere (chi è avvocato conosce certo la lunga discussione che la questione ha originato su riviste di ogni grado, di ogni colore e di ogni importanza) quale differenza esiste tra la dizione « durante la guerra » e la dizione « stato di guerra ».

È fuori dubbio che i provvedimenti del 1920 coi quali si è fissata la fine dello stato di guerra, questo hanno voluto stabilire: fino a quando, con quali modalità, con quali restrizioni, con quali riduzioni dovevano continuare ad aver vigore i provvedimenti emanati per la guerra e durante la guerra e che per la loro natura e per il loro testo letterale, per la ragione cui si ispiravano, avevano continuato a conservare il proprio vigore.

Ma se un provvedimento ha fissato in questa maniera e questo effetto la continuazione — diciamo meglio: la fine — della validità dei provvedimenti legittimamente emanati durante la guerra, ciò non spiega alcuna influenza sull'altra questione e cioè: se cessata di fatto o di diritto la guerra esistesse ancora nel Governo il mandato legislativo che gli veniva dalla legge dei pieni poteri.

Che possa continuare ad aver vigore il provvedimento legittimamente preso durante la guerra, perchè il provvedimento in se stesso non reca la propria condanna a morte a data fissa e perchè la ragion d'essere del provvedimento continua, è una cosa: risolvere il punto se finita la guerra in fatto e in diritto, potessero ancora emanarsi nuovi provvedimenti legislativi, è un'altra e ben diversa cosa!

E, secondo noi la Camera non deve esitare a riconoscere che nell'agosto 1919 ha costituito un vero abuso dei pieni poteri concessi al Governo dalla legge del maggio 1915, la promulgazione del decreto del 3 agosto 1919.

Io domando ai colleghi che hanno buona memoria di farci testimonianza che la insurrezione (ahimè! soltanto verbale!) contro il provvedimento, almeno da questi banchi della Camera, non è di oggi. Non mi pare, non ho memoria che sia stata formulata colle motivazioni che io vado illustrando: ma l'insurrezione da questi banchi della Camera, e non da questi soli, contro alcune disposizioni del decreto 1919 è di vecchia data, e specialmente contro l'incostituzionalità delle disposizioni che autorizzano la perquisizione domiciliare. Ma qualunque sia stata la condotta della Camera fino ad oggi non è meno preciso il dovere della Camera di riconoscere la verità e la giustizia di quanto ho esposto in merito al decreto del 1919.

E tale riconoscimento dovrebbe trovare consenzienti tutti quelli che in questa Camera siedono e che hanno a cuore la rivendicazione della pienezza e della intangibilità dei poteri di quest'Assemblea.

Per il decreto del 1921 possono addursi argomentazioni analoghe, per affermare la incostituzionalità anche di questo.

Il decreto-legge fu emanato in data 2 ottobre 1921. La Camera non era convocata, ma nell'ottobre 1921 (e specialmente se non fossero state promesse da galeotto a marinaio quelle con cui il Governo si era impegnato a far funzionare sul serio il Parla-

mento) si poteva prevedere che la Camera sarebbe stata riconvocata di lì a pochi giorni; al massimo da lì a poche settimane.

Il quesito si presenta dunque così: Può un Governo alla vigilia quasi della riapertura parlamentare emettere un decreto-legge (e richiamo su questo l'attenzione dei colleghi), col quale si annullano fondamentali garanzie della libertà privata, consacrate in disposizioni fondamentali del Codice di procedura penale?

Il decreto dell'ottobre 1921 è fatto quasi esclusivamente a questo effetto. È negata la libertà provvisoria a chi è arrestato per contravvenzione relativa a porto d'armi o simili, ed è negata sempre la condanna condizionale a chi è condannato per contravvenzioni di questo genere. E tutto ciò — come sento suggerirmi — con effetto retroattivo.

Ebbene chi c'è che non senta l'enormità di legiferare in materia così grave per decreto-legge? C'è tutto un sistema giuridico, che disciplina l'arresto dei cittadini, la concessione della libertà provvisoria, ecc.; e per un mero espediente di polizia (perchè questa è la verità!) il decreto distrugge e capovolge il sistema di garanzia ed i limiti regolarmente codificati. Ma il Governo ha cento mezzi per impedire l'uso delle armi: faccia ritirare i permessi di porti d'armi in tutte le zone dove il porto d'armi dà luogo ad abusi e facilita i conflitti.

Non c'è bisogno di rivoltelle quando si vuole contrattare da onesti e pacifici cittadini. Disarmate bianchi, rossi, verdi e tricolori d'ogni sorta. Questo era l'espediente che il Governo poteva adottare.

A quale scopo sovvertire invece garanzie fondamentali della libertà? A che distruggere, signori, l'istituto della condanna condizionale? Ma che cosa è questa selvaggia di polizia?

Un ragazzo è sorpreso mentre innocentemente eseguisce l'incarico di trasportare un'arma, di cui nemmeno sa servirsi, oppure un pacifico cittadino è trovato in possesso di un temperino che è lungo mezzo centimetro di più di quel che prescrive una mal nota disposizione di legge: e l'uno e l'altro dovranno scontare irremissibilmente una condanna che deve essere di alcuni mesi di carcere?

E in nessun caso, anche se il dolo sia così sfumato da rasentare la forma e la consistenza della colpa, si potrà più applicare la condanna condizionale?

Questa breve casistica rafforza, mi sembra, anche più di quanto occorre, la mia con-

elusione che la Camera deve dichiarare la incostituzionalità del decreto del 1921; anche se il decreto sia stato presentato alla Camera per la ratifica. Onde l'inutilità della correzione della relazione di cui si discute.

E qui mi si lascino richiamare alcune decisioni dell'autorità giudiziaria. So perfettamente che la Camera è superiore, in tema di legiferazione, all'autorità giudiziaria. Ma pure è sintomatico che l'abuso della legiferazione governativa sia arrivato tanto oltre da scuotere anche l'autorità giudiziaria, la quale in Italia non è poi eccessivamente sollecita nel rivendicare i propri attributi e le proprie prerogative di fronte agli altri poteri.

Un fascista, tal Pavanelli, fu arrestato in quel di Ferrara e rinviato a giudizio per porto abusivo di arme. Il tribunale di Ferrara lo condannò perchè non poteva farne a meno, ma non gli negò la condanna condizionale, perchè non ammise la costituzionalità del decreto dell'ottobre del 1921. E la decisione del tribunale di Ferrara (anche se suggerita da qualche simpatia verso l'imputato) merita sempre di essere segnalata perchè fu giuridicamente coraggiosa.

Ma anche le sezioni unite della Corte di cassazione romana sono tornate alla giurisprudenza che rivendica all'autorità giudiziaria il diritto di sindacato sulla legittimità dei decreti-legge: con una decisione che darà luogo a ben altre discussioni, perchè sostanzialmente segue le paure e le pretese degli agrari d'Italia.

Comunque in una sua pronuncia del 24 gennaio 1922 la Corte di cassazione a sezioni unite ha dichiarato che se e quando un certo decreto (attenti alla data!) dello stesso ottobre 1921, avesse potuto valere come deroga alle norme emanate per legge e, che disciplinavano le Commissioni arbitrali agricole, questo decreto avrebbe dovuto essere dichiarato incostituzionale. E l'argomentazione della cassazione collima, se la memoria non m'inganna, col rilievo che facevo pochi minuti or sono, e cioè che nella imminenza della riapertura della Camera non dovesse e non potesse il Governo sostituirsi al Parlamento ed emettere provvedimenti che sovvertono ordinamenti e disposizioni giurisdizionali e di cui — per quella ragione di tempo — l'urgenza è negata dalla decisione delle sezioni unite della cassazione, nell'atto in cui rivendica all'autorità giudiziaria il sindacato sulla costituzionalità di simili provvedimenti. (*Commenti*).

Mi si fa osservare da qualcuno che la Cassazione decise nello stesso senso anche contro i famosi decreti Pelloux. Ma io ho preferito citare i responsi più recenti perchè la guerra ci aveva disabituati da simili rivendicazioni contro l'abuso del potere governativo; ed era quindi utile far constatare che responsi recentissimi accennano al ritorno sulla diritta via.

Ci sono state però anche altre manifestazioni che io chiedo il permesso di rievocare, non perchè l'essersi verificate nell'altro ramo del Parlamento autorizzi a considerarle come tale da guidare le nostre decisioni (io penso in contrario che l'autorità e la competenza di questa Assemblea, in questa materia, siano superiori a quelle di qualsiasi altro consesso), ma perchè esse hanno in sè stesse un innegabile valore.

Al Senato dunque, discutendosi del progetto di legge Scialoja, che mira a fissare certe norme per la promulgazione dei decreti-legge, il primo presidente della Corte di cassazione di Roma (con poco rispetto forse per la togata e antiquata teoria della divisione dei poteri, ma utilmente per orientare cittadini e magistratura) ha clamorosamente esposto e difeso questo nuovo orientamento della magistratura illustrando le decisioni, di cui io ho avuto occasione di citare una.

Dunque — e mi avvio alla conclusione — anche per il decreto-legge del 21 siamo autorizzati, senza aver l'aria di fare cosa esageratamente sbarazzina (mi si permetta il termine non eccessivamente togato), ad affermarne l'incostituzionalità, rivendicando in intero l'esclusività e la pienezza della facoltà legislativa al Parlamento, salvo le sole eccezioni che in casi veri e propri di urgenza si possono consentire. E quindi nell'oppormi alla sospensiva, prego la Camera di voler decidere (presenterò un apposito ordine del giorno), che l'autorizzazione a procedere contro il collega Picelli sia concessa, ma sia contemporaneamente affermato che il collega Picelli deve essere scarcerato.

Se non fossi stato incaricato di parlare proprio all'ultimo momento io potrei anche indicare con tutta precisione di nomi e di date che già altra volta la Camera italiana si trovò a dover constatare l'illegittimità dell'arresto di un deputato e ne richiese e ne ottenne la scarcerazione. Mi preme però aggiungere che la necessità giuridica e costituzionale della scarcerazione dell'onorevole Picelli è di tale natura e così imperiosa che

tale scarcerazione deve esser richiesta da noi subito.

Così e così soltanto sarà piena la rivendicazione — in base all'articolo 45 dello Statuto — delle garanzie che tutelano il mandato legislativo e che furono disconosciute e manomesse dall'Autorità giudiziaria di Parma. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Valentini, la invito a dichiarare se insiste nella sua proposta di sospensiva.

VALENTINI ETTORE, relatore. Non posso insistere per una semplice ragione: come relatore mi devo rimettere alle decisioni in cui la Commissione era venuta; come deputato non posso che associarmi alla proposta dell'onorevole deputato Modigliani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera, non attese le motivazioni della Commissione, ne approva le proposte conclusive».

MEDA. Ora che non c'è più la proposta di sospensiva, il mio orientamento logico deve alquanto mutare. Ma la opportunità dell'interloquire rimane, perchè dopo il discorso dell'onorevole Modigliani sono sul tappeto questioni essenziali sulle quali non è opportuno che la Camera passi oltre senza soffermarsi per lo meno a vederne il contenuto che, secondo me, è grave.

Noi ci troviamo di fronte a due proposte concrete della Commissione: la scarcerazione dell'onorevole Picelli, e l'autorizzazione a procedere.

Io dichiaro subito che non ho nessuna contrarietà nè all'una nè all'altra: non alla scarcerazione perchè essa può derivare, e deriva infatti nettamente, allo stato degli atti, dall'articolo 45 dello Statuto, come ha chiaramente dimostrato l'onorevole Modigliani; non all'autorizzazione a procedere, perchè se la Commissione propone di concederla per le contravvenzioni indicate nella sua conclusione vuol dire che si è fermato il convincimento che non siamo in presenza di un caso di persecuzione politica. Io poi personalmente non potrei dissentire anche perchè ho più volte manifestato l'opinione che si debba procedere contro i deputati come si procede contro qualunque altro cittadino, senza esclusioni di sorta.

Ma quello che era grave nella relazione della Commissione, così e comè è stata presentata dinanzi alla Camera, era ed è la mo-

tivazione, in quanto pretende di porre in essere una dichiarazione di incostituzionalità, e di negare gli effetti giuridici ad alcuni atti di Governo.

Io sarei indotto dalle parole che l'onorevole Modigliani ha pronunciato ad addentrarmi in pieno nella questione dei decreti-*legg*; ma me ne asterrò, perchè ritengo pericoloso trattare sommariamente e improvvisando una materia così delicata che involge le responsabilità di Governo.

Lasciamo stare il decreto Nitti-Mortara del 3 agosto 1919: su di esso si fa ora questione se potesse emanarsi in virtù della legge 22 maggio 1915. L'onorevole Modigliani crede che non potesse, perchè era cessata in fatto la guerra: altri crede, e forse più fondatamente, che lo stato giuridico di guerra persistesse dal momento che non era ancora intervenuta nessuna legge che lo dichiarasse cessato: ma, ripeto, il decreto del 1919 ha scarsa importanza: riflette una condizione di cose ormai lontana, e dà luogo ad un dibattito sorpassato, perchè colla fine della XXIV legislatura ha cessato di aver vigore la legge 22 maggio 1915 da cui il decreto 3 agosto 1919 promana.

Ciò che è serio nelle motivazioni della Commissione è la dichiarazione di incostituzionalità del decreto Bonomi-Rodinò del 2 ottobre 1921, in quanto tale incostituzionalità viene affermata in base ad una particolare teoria sulla legittimità dei decreti legislativi.

Noi ricordiamo tutti le condizioni di ordine pubblico in cui quel decreto è stato emesso: è stato emesso in un momento in cui era reclamato dall'opinione pubblica e dalla coscienza del paese; si invocava da ogni parte un'azione energica di Governo che ponesse fine, per quanto possibile, all'infierire di contese che avevano quasi sempre esito cruento e letale. Il Governo ha ritenuto la necessità e l'urgenza di intervenire col rendere più severe le sanzioni contro i detentori di armi non autorizzati, ed alle misure eccezionali così promulgate assegnava validità fino al 31 marzo 1922, presumendo evidentemente che in questo lasso di tempo si sarebbe esaurito lo stato di necessità e di urgenza.

E dobbiamo noi oggi, a distanza di parecchi mesi, alla vigilia della scadenza, intervenire, quasi tumultuariamente, a negare che esistessero quelle ragioni di urgenza e di necessità?

Io non mi sento di farlo, onorevoli colleghi; non mi sento di farlo io, ma dico ai

deputati che appartengono a partiti di Governo, di voler essere molto cauti prima di pronunciare un giudizio sulla responsabilità degli uomini che in un determinato momento si trovarono di fronte all'ordine pubblico turbato, e ritennero di dovere munirsi di sanzioni più pronte e più efficaci. Non sono quindi convinto che si possa asserire essere stato quello un decreto incostituzionale. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Una voce dall'estrema sinistra. È stato fatto a danno dei lavoratori.

MEDA. Ma che c'entra! Queste sono le solite visioni unilaterali che non risolvono le questioni: la verità è che, se ciascuno di voi vuole rientrare in se stesso e ricordare il periodo in cui il decreto è uscito, troverà di averlo in fondo alla propria coscienza approvato come atto di necessaria prevenzione e repressione.

MODIGLIANI. Noi domandammo il disarmo.

MEDA. È verissimo che per quel decreto sono stati colpiti anche cittadini che non lo avrebbero meritato; ma sono purtroppo conseguenze inevitabili dei provvedimenti d'eccezione.

MODIGLIANI. Ma non è un decreto di disarmo.

MEDA. Questione di parole. Mi lasci finire, onorevole Modigliani. Ricapitoliamo: io non intendo che la Camera faccia oggi una dichiarazione di incostituzionalità a proposito di quel decreto, perchè per farla dovrebbe negare la ragione di urgenza; ed io penso invece che l'urgenza c'era. Ad ogni modo mi pare dovrebbe essere sentito su questo punto anche il Governo.

Ma, onorevoli colleghi, c'è qualche cosa di più. L'onorevole Modigliani ha voluto approfittare della circostanza per esporre la teoria, dirò, dei decreti-legge, e l'ha fatto con la prontezza, con l'abilità e dirò anche con la dottrina che tutti gli riconosciamo; ma l'onorevole Modigliani non si offenda se io mi permetto di dirgli che non mi sarei atteso da lui le dichiarazioni che abbiamo invece udite.

Io non intendo discutere qui i giudicati: ne ho troppo rispetto, e conosco i doveri del potere legislativo di fronte al potere giudiziario. Ma che ci si debba noi indurre ad ammettere il principio che il sindacato sui decreti-legge, cioè sulla responsabilità del Governo, spetta alla magistratura anzichè all'assemblea politica, cioè al Parlamento, mi pare eccessivo e pericoloso. (*Commenti*).

Io a questa dottrina, onorevole Modigliani, come deputato non mi sentirei mai di sottoscrivere. (*Applausi al centro — Commenti a sinistra*).

MODIGLIANI. È la forma.

MEDA. Non è questione di forma, onorevole Modigliani, bensì di sostanza. (*Commenti*).

MODIGLIANI. È la fine del sistema parlamentare.

MEDA. Permetta, onorevole Modigliani. Si discute, lo so, sul giorno in cui il decreto è emanato, sul giorno in cui è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sull'essere o non essere presentato alla Camera per la conversione, e queste possono parere questioni di forma; e ci si potrà intendere: ma dove non parmi di poter consentire mai si è che esista altro giudice, all'infuori del Parlamento, della responsabilità politica che il Governo assume, apprezzando lo stato di necessità e di urgenza in cui si ritenga autorizzato a promulgare il decreto-legge.

MODIGLIANI. Ma non è questa la questione.

MEDA. Ad ogni modo, badi onorevole Modigliani, che io con le mie affermazioni non intendo già di escludere la funzione critica della magistratura anche in questa materia; anzi io ritengo che una tale funzione deve essere attiva; ma non sul fatto; sul diritto.

Mi spiego: quando il Governo ritiene sussistere le condizioni per cui sia autorizzato il provvedere con decreto, egli non ha che un giudice: il Parlamento; ma la magistratura è sempre libera di vagliare se e come le disposizioni emanate corrispondano al fatto insindacabile dell'urgenza, negando sanzioni giudiziarie a quelle che senza necessità politica abbiano violato le norme del diritto comune; insomma alla magistratura non compete il giudizio sulla necessità iniziale, ma compete quello sulla necessità consequenziale. In questi termini, se io non mi inganno, si conciliano le funzioni dei diversi poteri dello Stato. (*Approvazioni — Commenti*).

MODIGLIANI. Bisogna decidersi. (*Commenti*).

MEDA. Ma io mi sono deciso, come vede.

MAZZONI. Bisognerebbe abolire gli avvocati! (*ilarità — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, non esageriamo! Non mi voglia togliere questa ultima speranza! (*ilarità*).

MEDA. Ecco il perchè del mio ordine del giorno in cui si dice: « non attese le motiva-

zioni della Commissione». Della costituzionalità del decreto 2 ottobre 1921 ci occuperemo in sede di conversione, affrontando *ex professo* ed in pieno l'argomento, non sfiorandolo ora di una affrettata e superficiale discussione.

Avverta del resto la Camera che una dichiarazione di incostituzionalità che facesimo oggi avrebbe per effetto di metter fuori forse una quantità di sparatori che per il decreto Bonomi si trovano in carcere.

Una voce all'estrema sinistra. Non sparatori, ma detentori. È un'altra cosa.

MEDA. Già: ogni sparatore è prima un detentore. Ma insomma non facciamo giochi di parole. Io rinnovo la mia dichiarazione: votiamo pure le proposte della Commissione, ma resti ben chiaro che riserviamo il nostro pensiero sulle questioni sostanziali di diritto costituzionale che essa inopportuna-mente ha voluto pregiudicare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole Majolo devo fare qualche osservazione che forse varrà ad agevolare la discussione.

C'è una prima questione sulla quale sono di accordo la Commissione, l'onorevole Modigliani e l'onorevole Meda: la questione cioè relativa al mantenimento o meno dello stato di detenzione in cui si trova l'onorevole Picelli. A norma dell'articolo 45 dello Statuto, invocato dall'onorevole Modigliani, dall'onorevole Meda e dalla stessa Commissione, pare che sia determinata già la maggioranza per ritenere che lo stato di detenzione dell'onorevole Picelli non possa essere mantenuto. Sicchè sarà inutile fare una dissertazione di carattere giuridico e costituzionale su questa prima questione. (*Approvazioni*)

Vi è poi una seconda questione: autorizzazione a procedere per i reati previsti dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa, l'onorevole Modigliani ha dichiarato di non opporsi a queste conclusioni e l'onorevole Meda ugualmente.

Vi è una terza questione, quella del decreto 2 ottobre 1921. La Commissione ha dichiarato che questo decreto è incostituzionale, perchè non presentato al Parlamento per la conversione in legge. L'onorevole Modigliani ha sostenuto che è incostituzionale, perchè mancava l'urgenza.

MODIGLIANI. Perchè è stato emanato pochi giorni prima della convocazione della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Meda sostiene che la Camera non possa così affrettatamente affrontare tale questione.

Ora, io credo che questa questione non sussista. Quando si discuteva del mantenimento dello stato di detenzione nei rapporti dell'onorevole Picelli, si doveva invocare il decreto dell'ottobre 1921, perchè quel decreto autorizzava appunto il mandato di cattura per i reati previsti dagli articoli 460, 461, 462, 463, 464, e 468, del Codice penale e in tanto quel decreto era invocato dal procuratore generale ed era esaminato dalla Commissione, in quanto si trattava di decidere sullo stato di detenzione in cui era l'onorevole Picelli.

Ma se per un argomento di natura statutaria, qual'è quello che si desume dall'articolo 45 dello Statuto, la Camera ritiene che l'onorevole Picelli non possa essere mantenuto in stato di detenzione, ogni questione relativa al decreto del 2 ottobre 1921 rimane assorbita. (*Vive approvazioni*).

Vi è, è vero, un articolo del decreto 2 ottobre 1921, che stabilisce una deroga alle norme ordinarie del nostro diritto sostanziale e procedurale in quanto vieta la concessione della libertà provvisoria e vieta anche la concessione della condanna condizionale: ma la Camera non deve concedere l'autorizzazione a procedere o meno tenendo presente l'articolo 3 di quel decreto-legge, perchè è il magistrato che, in caso di condanna, vedrà se l'articolo 3 di quel decreto-legge possa e debba essere applicato all'onorevole Picelli.

Sicchè, la questione che è stata sollevata nei rapporti della costituzionalità o meno del decreto del 2 ottobre 1921, a mio avviso, rimane assorbita.

Vi è una quarta questione: quella relativa al reato di omessa denuncia di cui al decreto 3 agosto 1919.

La Commissione, ritenendo che quel decreto non fosse stato presentato al Parlamento per la conversione in legge, ha proposto che l'autorizzazione a procedere non sia concessa. L'onorevole Modigliani, attraverso una motivazione diversa, sostiene che non debba essere concessa l'autorizzazione a procedere neppure per questo reato.

Sicchè, l'unico punto di dissenso fra le varie opinioni che sono state prospettate è quello relativo alla concessione o meno della autorizzazione a procedere contro l'onorevole Picelli per il reato previsto negli articoli 1º e 5º del Regio decreto 3 agosto 1919, relativo alla omessa denuncia di armi da fuoco.

Credo di aver così prospettato lo stato della questione. (*Vivissime approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

MAJOLO. Dopo quanto ha detto l'onorevole Presidente, rinuncio a parlare.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Io vorrei far presente all'onorevole Meda, che, specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente che non possono lasciare dubbio circa l'invocazione dell'articolo 45 dello Statuto, occorrerebbe modificare la sua formula. Più precisamente: subito prima o dopo dell'inciso « non attese », occorrerebbe aggiungere un altro inciso di questo genere « ritenuto che nessun deputato può essere arrestato durante la legislatura se non in caso di flagrante delitto ».

Voci. Ma. Non occorre, perchè così dispone l'articolo 45 dello Statuto!

MODIGLIANI. Siamo d'accordo. Ma siccome questa disposizione era invocata dalla Commissione, e siccome il deliberato che si è proposto elimina le motivazioni della Commissione, io vorrei che in nessun caso questa eliminazione potesse sembrar decisa anche in riguardo all'articolo 45 dello Statuto.

PRESIDENTE. Procederemo per divisione...

MODIGLIANI. Non chiedo divisione. Posso invece modificare l'aggiunta da me proposta in questa più breve che mi sento suggerire: « visto l'articolo 45 dello Statuto ».

PRESIDENTE. Devo fare un'osservazione all'onorevole Meda.

L'onorevole Meda approva la proposta conclusiva della Commissione, ma la Commissione non concede l'autorizzazione a procedere per il reato di omessa denuncia. Ora, ella, onorevole Meda, nel suo ragionamento veniva alla conclusione che si doveva concedere l'autorizzazione anche per quel reato...

MEDA. Confesso che non avevo rilevato che la domanda di autorizzazione a procedere era anche per il reato di omessa denuncia; e che la Commissione su questo punto non ha convenuto col magistrato inquirente. Però non credo ciò malgrado di mutare la mia proposta. Del resto la formula « non attese le motivazioni della Commissione » ci mette a posto: perchè è vero che la Commissione si è ingannata negando validità al decreto del 3 agosto 1919, in quanto non presentato al Parlamento, mentre presentato non doveva essere, trattandosi di decreto emesso dal Governo in virtù dei poteri legislativi delegati colla legge del 22 maggio 1915; ma è

vero anche che noi non ci riferiamo a questo errore nel non concedere l'autorizzazione per il reato di mancata denuncia, anzi escludiamo colla nostra formula di adottare una simile giustificazione; accettiamo la proposta *sic et simpliciter* senza cercare altro, e solo perchè la Commissione ce l'ha messa innanzi. Almeno così io intendo.

PRESIDENTE. Quindi approva le conclusioni anche per la omessa denuncia.

MEDA. Sì, io mi associo alle conclusioni della Commissione così come sono: mi basta di non associarmi alle sue motivazioni. Accetto poi l'aggiunta dell'onorevole Modigliani, cioè il richiamo all'articolo 45 dello Statuto.

PRESIDENTE. Allora la proposta della Commissione sarebbe questa, che la Camera voglia autorizzare il procedimento penale a carico dell'onorevole Picelli, cessando la detenzione preventiva in omaggio all'articolo 45.

Sta bene, onorevole relatore?

VALENTINI ETTORE, *relatore*. Sta bene.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Dichiaro che il Governo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la deliberazione che si propone sia questa: « La Camera, non attese le motivazioni della Commissione, ne approva la proposta conclusiva nel senso che autorizza il procedimento penale a carico dell'onorevole Picelli, cessando lo stato di preventiva detenzione, in omaggio all'articolo 45 dello Statuto, per i reati di cui agli articoli 464, n. 2 e 465, n. 1 del Codice penale, e 1^o della legge sulle concessioni governative ».

È così onorevole Modigliani? È così onorevole Meda?

MODIGLIANI. Sì.

MEDA. Sì.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Domando che si proceda alla votazione di quest'ordine del giorno per divisione, cioè che si voti a parte l'inciso dell'onorevole Meda « non attese le motivazioni della Commissione ». Perchè, dichiaro subito, io ed i miei amici voteremo volentieri la proposta della Commissione, ma con motivazioni opposte a quelle dell'onorevole Meda, e precisamente per quelle accennate dall'onorevole Modigliani nella seconda parte del suo discorso. (*Interruzioni — Commenti*).

MODIGLIANI. È sempre stato così: le minoranze difendono il diritto, e i conservatori sono su tutti i banchi.

VICINI. L'onorevole Meda è caduto in una contraddizione giuridica che il nostro Presidente ha acutamente rilevato. Dire « attese le motivazioni della Commissione » non si può, perchè non si potrebbe più approvarne le conclusioni, in quanto esse sono le conseguenze logiche di quelle motivazioni. Non mi sembra poi che si possa accettare la prima tesi svolta dall'onorevole Modigliani, che sia illegale l'arresto dell'onorevole Picelli, perchè imputato di contravvenzione.

Io ho sempre sostenuto davanti a tutti i tribunali che quel decreto era incostituzionale, ma non si può parlare di contravvenzione, sibbene di delitto, perchè fra l'altro è comminata la interdizione dai pubblici uffici.

Quindi la ragione giuridica per negare l'autorizzazione per l'omessa denuncia ed esigere la liberazione del Picelli in base all'articolo 45 dello Statuto deriva soltanto dalla premessa della incostituzionalità dei decreti 1919 e 1921.

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno dell'onorevole Meda non sono contenute le osservazioni che egli ha fatte. Si dice soltanto: non attese le motivazioni della Commissione.

VICINI. Noi voteremo contro questa parte. Ci associamo all'onorevole Modigliani ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Se si associa all'onorevole Modigliani, non si associa alla Commissione.

VICINI. Votiamo contro le parole: « non attese le motivazioni della Commissione », perchè approvo queste motivazioni.

PASQUALINO VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO VASSALLO. Dichiaro che non ho difficoltà a votare le conclusioni della Commissione specialmente se esse vogliono significare che per l'articolo 45 dello Statuto non è legittimo e lecito tenere un deputato in arresto. Però ho qualche dubbio sulla formula che l'illustre Presidente ha invitato la Camera a votare, in quanto che essa limita la procedibilità dell'azione penale in confronto del Picelli al solo reato di contravvenzione previsto dagli articoli 464 e 465 del codice penale.

La Commissione per escludere l'azione penale, cioè per non consentire il processo contro l'onorevole Picelli per il reato previsto dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto

3 agosto 1919, ha dovuto dichiarare la incostituzionalità di quel decreto. Ora, come è stato dimostrato in questa discussione, il decreto non è affatto incostituzionale, perchè esso, preso in conformità ai pieni poteri consentiti dal Parlamento al Governo in forza della legge 24 maggio 1915, non aveva bisogno di essere presentato alla Camera per essere convertito in legge.

Ora io temo che adottando in questa parte le conclusioni della Commissione in base alle considerazioni della stessa Commissione, la Camera venga a dichiarare la incostituzionalità di quel decreto e non consenta di procedere contro l'onorevole Picelli.

Ed allora domando agli onorevoli colleghi a quali conseguenze condurrebbe una simile decisione della Camera; giacchè tutti coloro che sono stati condannati in forza di quel decreto per omessa denuncia di armi potrebbero ragionevolmente domandare che anche la loro condizione venga parificata a quella dell'onorevole Picelli.

Quindi non mi sentirei di votare in questi termini, nel senso cioè di escludere che si debba procedere contro l'onorevole Picelli in forza di quell'articolo. Verrebbe così a crearsi una condizione di diversità fra l'onorevole Picelli in quanto è deputato al Parlamento ed una quantità di persone alle quali pel solo fatto che contravvennero alla legge cioè omisero di dichiarare il possesso delle armi, sono state già condannate. Pertanto vorrei pregare che si votassero le conclusioni della Commissione; ma restando ben chiaro che votandole non si intende pregiudicata la questione di procedibilità dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Picelli per reato previsto dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919.

In ogni modo io voterò con questa intenzione. (*Approvazioni*).

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Quando ho proposto la formula « non attese le motivazioni della Commissione », ho avuto questa intenzione: porre nel nulla tutto quello che la Commissione ha detto per venire alle sue conclusioni: accettare le conclusioni così come sono, senza però che se ne possa mai fare inferirne una qualsiasi conseguenza giuridica o politica per ciò che riguarda la costituzionalità dei decreti 3 agosto 1919 e 2 ottobre 1921: anzi avvertendo che per mio conto, li ritengo costituzionalissimi. (*Interruzioni*).

La formula è generica; investe tutto (*Interruzioni*).

La Commissione non propone l'autorizzazione per la contravvenzione al decreto del 1919? Non me ne cure: mi uniformo; ma non per le ragioni che la Commissione dice:

Una voce. Ma allora perchè?

MEDA. Non lo so il perchè; nè mi interessa saperlo.

Una voce. E allora si creano privilegi?

MEDA. Allora, bisognerebbe che qualcuno prendesse l'iniziativa, onorevole Vicini potrebbe essere lei, di proporre l'autorizzazione a procedere anche per la contravvenzione al decreto del 3 agosto 1919: io questa iniziativa non mi assumo: ecco tutto.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Il gruppo socialista vota l'ordine del giorno dell'onorevole Meda interpretandolo nel senso che, non essendo attese le considerazioni della Commissione, resti impregiudicata ogni questione sulla costituzionalità o meno dei due decreti, tanto più che a me pare che la Camera abbia discusso sopra un equivoco perchè la Commissione in tanto dichiarava l'incostituzionalità dei decreti in quanto riteneva che non fossero stati immediatamente presentati al Parlamento per l'approvazione.

La Commissione quindi non faceva questione nè di urgenza, nè di necessità, chè anzi, ammettendo l'urgenza e la necessità, veniva ad elevare più che una questione di costituzionalità, una questione di inapplicabilità per non essere stato dell'esame in merito dei decreti investito il Parlamento.

Caduta la premessa della Commissione, resta salva ogni altra diversa questione circa la costituzionalità o meno dei due decreti di cui si discute; onde noi, aderendo completamente alla tesi Modigliani, possiamo votare, coll'aggiunta del richiamo all'articolo 45 dello Statuto del Regno, l'ordine del giorno Meda.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto l'autorizzazione a procedere per il reato di mancata denuncia di armi.

Nessun deputato ha chiesto che l'autorizzazione a procedere sia concessa anche per quel reato, sicchè per questa parte restano ferme le conclusioni della Commissione.

Io credo che all'ordine del giorno dell'onorevole Meda, si possano aggiungere le parole: « La Camera, udita la discussione ».

MEDA. Sta bene.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Meda rimarrebbe dunque così formulato:

« La Camera, udita la discussione, non attese le motivazioni della Commissione, ne approva le proposte conclusive, autorizzando il procedimento penale a carico dell'onorevole Guido Picelli, cessando lo stato di detenzione preventiva in omaggio all'articolo 45 dello Statuto, per i reati di cui agli articoli 464, n. 2, e 465, n. 1 del Codice penale, e 1° della legge sulle concessioni governative ».

L'onorevole Vicini propone che si proceda alla votazione per divisione in questo modo: prima parte: « La Camera, udita la discussione, non attese le motivazioni della Commissione »; seconda parte: « ne approva le proposte conclusive, autorizzando il procedimento penale a carico dell'onorevole Guido Picelli, cessando lo stato di detenzione preventiva in omaggio all'articolo 45 dello Statuto, per i reati di cui agli articoli 464, n. 2, e 465, n. 1 Codice penale e 1° della legge sulle concessioni governative ».

Metto a partito la prima parte di quest'ordine del giorno.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Sono stato incerto per un momento, dopo sentite le dichiarazioni del collega Vicini, se votare nel modo in cui egli annunciava avrebbe votato, per le ragioni che ho esposto. Ma dal momento che si è aggiunto: « udita la discussione » e dopo le dichiarazioni testè fatte, voterò in favore anche della prima parte.

PRESIDENTE. Allora procediamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Meda.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Metto a partito la seconda parte.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di vari disegni di legge. Si procederà alla votazione dei seguenti:

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina. (564)

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla

esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare. (565)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, col quale è approvata la convenzione in data 10 giugno 1916 con l'onorevole Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle Colonie. (587)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi. (574-475).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo. — Conversione in legge del Regio decreto in data 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato delle navi-asilo. (585-586)

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra. (560)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli Uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del Genio navale. (588)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra. (241)

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra. (579)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga

l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie. (823)

Si faccia la chiama.

AGOSTINONE, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Acerbo — Agnesi — Agnini — Agostinone — Alessio — Alice.

Bacci — Baglioni — Baldassarre — Baldini — Banelli — Baracco — Bartolomei — Bassino — Baviera — Bellotti Pietro — Beltramini — Beneduce Giuseppe — Benni — Bertini — Bevione — Bilucaglia — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bosco-Lucarelli — Bosi — Bottai — Bresciani — Broccardi — Brusasca — Bubbio — Bussi — Buttafocchi.

Cagnoni — Calò — Camera — Campanini — Canepa — Canevari — Gao — Capitano — Caradonna — Carapelle — Carbonari — Carboni Vincenzo — Carnazza Carlo — Cascino — Casertano — Cavazzoni — Cerabona — Chiggiato — Ciano — Ciappi — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Congiu — Corgini — Cosattini — Cotugno — Crisafulli-Mondio — Cristofori — Cuomo — Curti.

D'Aragona — D'Ayala — De Bellis — De Capitani d'Arzago — De Gasperi — De Giovanni Alessandro — De Nava — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Napoli — Di Pietra — Di Salvo — Donati — Donegani — Ducos — Dugoni.

Ellero — Ercolani.

Fantoni — Fazio — Federzoni — Ferrarese — Ferri Leopoldo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Florian — Franceschi — Fumarella.

Galeno — Galfo-Ruta — Garibotti — Gasparotto — Gavazzeni — Giacometti — Giavazzi — Giuffrida — Giunta — Giuriati — Grandi Rodolfo — Grassi — Gray-Ezio — Graziano — Greco — Gronchi — Guarino-Amella.

Innamorati.

Jacini.

Krekich.

Labriola — La Loggia — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lazzari — Lissia — Lollini — Lo Monte — Longinotti — Lo Piano — Lupi — Lussu.

Macchi Luigi — Majolo — Marchi Giovanni — Marino — Mariotti — Mascian-

tonio — Matteotti — Mauro Clemente —
Mazzarella — Mazzini — Meda — Merlin
— Merloni — Mingrino — Modigliani Giu-
seppe — Momigliano — Mònici — Montini
— Morini — Murgia.

Negretti — Netti Aldo — Nobili.

Pallastrelli — Palma — Paolucci — Pa-
ratore — Pascale — Pasqualino Vassallo —
Peano — Pellegrino — Pellizzari — Per-
sico — Petrillo — Pezzullo — Piatti — Pie-
monte — Pighetti — Piscitelli — Pivano
— Poggi — Prunotto — Pucci.

Quilico.

Rabazzana — Raineri — Renda — Riccio
— Roberti — Rocco Marco — Rosa Italo
— Rossi Cesare.

Saitta — Salvadori — Salvalai — San-
droni — Sanna-Randaccio — Sardi — Sca-
gliotti — Scialabba — Scotti — Serra —
Siciliani — Sipari — Sitta — Sorge — Spa-
gnoli — Squitti — Stella — Suvich.

Tamborino — Tangorra — Tinzi — To-
deschini — Tòfani — Tommasi — Torre
Andrea — Torre Edoardo — Tosti — To-
vini — Treves — Tripepi — Tròilo — Tu-
pini — Turati.

Valentini Ettore — Vallone — Vassallo
Ernesto — Venezia — Venino — Verdi-
rame — Vicini — Visco — Visocchi — Vit-
toria — Volpini.

Walther.

Zanardi — Zanzi — Zirardini Gaetano.

Sono in congedo:

Boggiano-Pico.
Caetani — Caporali — Cappelleri — Ca-
soli — Ciriani.

Ferrari Giovanni.

Guarienti.

La Rosa Luigi.

Martire — Miliani G. Battista.

Pecoraro — Pestalozza — Picelli.

Ròndani.

Spada — Stefani.

Tamanini — Toscano.

Zaccone.

Sono ammalati:

Amatucci.
Berardelli — Brezzi.
Casalicchio — Casalini — Cermenati —
Corsi.

Dentice d'Accadia.

Farioli.

Larussa — Locatelli — Lombardi Ni-
cola.

Macrelli — Mantovani — Mastino — Mi-
glioli.

Pogatschnig.

Reale.

Teso.

Assenti per ufficio pubblico:

Corazzin.

Facta.

Locatelli.

Mauri Angelo — Mazzucco — Mendaja.

Rossi Luigi.

Assenti senza regolare congedo:

Abbo — Abisso — Albanese Giuseppe —
Albanese Luigi — Aldi-Mai — Aldisio —
Ambrogi — Amedeo — Amendola — An-
gelini — Anile — Arcangeli — Argentieri
— Aroca — Assennato.

Baldesi — Banderali — Baranzini — Ba-
ratono — Basso — Belloni — Belotti Bortolo
— Beltrami — Benedetti — Beneduce Alber-
to — Bennani — Bentini — Bergamo — Ber-
tone — Bianchi Carlo — Bianchi Umberto —
Bianchi Vincenzo — Biavaschi — Binotti
— Bisogni — Bocconi — Bogianckino —
Bombacci — Bonomi-Ivanoe — Bovio —
Braschi — Brunelli — Buffoni — Buono-
core — Buozzi.

Caccianiga — Caldara — Camerata —
Camerini — Capanni — Capasso — Capo-
bianco — Cappa Innocenzo — Cappa Paolo
— Carboni-Boj — Carnazza Gabriello —
Carusi — Casaretto — Catalani — Cavina
— Cazzamalli — Celesia — Celli — Chiesa
— Chiostrì — Cicogna — Cigna — Colonna
di Cesarò — Compagna — Conti — Coris —
Corneli — Corradini — Costa — Croce —
Cucca — Cutrufelli.

D'Alessio — De Andreis — De Angelis
— De Berti — De Caro — De Cristofaro
— De Filippis Delfico — Degni — Del Bello
— Dello Sbarba — De Martini — De Stefani
— Devecchi — De Vito — Di Fausto —
Di Francia — Di Vittorio — Drago.

Fabbri — Faggi — Falcioni — Faranda
— Farina — Farinacci — Faudella — Faz-
zari — Fera — Ferrari Adolfo — Ferri
Enrico — Filippini — Fino — Finzi — Flor
— Fontana — Frontini — Frova — Fulci —
Furguele.

Gagliazzo — Gai Silvio — Galla — Gal-
lani — Garosi — Gattelli — Gennari —
Giolitti — Girardini Giuseppe — Gnudi —
Gonzales — Grandi Achille — Grandi Dino
— Graziadei — Groff — Guaccero — Gu-
glielmi.

Imberti — Improta.
Janfolla.

Lancellotti — Lanza di Trabia — Lavrencic — Lofaro — Lombardo-Pellegrino — Lopardi — Lucangeli — Lucci — Luciani — Luiggi.

Maestri — Maffi — Maitilasso — Malatesta — Mancini Augusto — Mancini Pietro — Manenti — Marabini — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Marracino — Martini — Mastracchi — Matera — Mattei Gentili — Mattoli — Mauro Francesco — Maury — Mazzolani — Mazzoni — Merizzi — Miceli Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Mininni — Misuri — Montemartini — Morgari — Morisani — Mucci — Musatti — Mussolini.

Nasi — Nitti Francesco — Noseda — Novasio.

Olivetti — Olandini — Orano — Orlando — Ostinelli — Oviglio.

Padulli — Pagella — Paleari — Panebianco — Paolino — Pennavaria — Pesante — Petriella — Peverini — Philipson — Piccinato — Pieraccini — Pietravallo — Pistoia — Piva — Podgornik — Porzio — Presutti.

Quaglino.

Ramella — Remondino — Reposi — Reuth Nicolussi — Rocco Alfredo — Rodinò — Romani — Romita — Rosadi — Rossi Francesco — Rossini — Rubilli — Ruschi.

Salandra — Sandulli — Sardelli — Sarrocchi — Sbaraglini — Scèk — Sensi — Signorini — Smorti — Soleri — Speranza — Stancanelli — Stanger.

Tassinari — Termini — Terzaghi — Testitori — Tinozzi — Tiraboschi — Toggenburg — Tonello — Tortorici — Trozzi — Tumiati — Tuntar.

Uberti — Ungaro.

Vacirca — Vairo — Valentini Luciano — Vella — Ventavoli — Villabruna — Viotto — Volpi.

Wilfan.

Zaniboni — Zegretti — Zilocchi — Zucchini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

La Camera non è in numero legale. I nomi degli assenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domani seduta alle ore 15 con lo svolgimento dell'ordine del giorno già formulato.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani,

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.
2. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto di 10 disegni di legge.
3. Votazione a scrutinio segreto di 13 disegni di legge.

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. (374)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1007)
6. Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna. (742-742-bis)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

